

N. 00450/2010 REG.SEN.
N. 01999/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1999 del 2003, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sangiorgio Michele, rappresentato e difeso dagli avv. Micaela Chiesa, Vincenzo Latorraca e Mario Lavatelli, con domicilio eletto presso la prima in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;

contro

Comune di Anzano del Parco, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bertacco, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Milano, corso Monforte, 39;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso principale, della delibera di G.C. n. 22 del 9.4.2003 di approvazione del progetto di riqualificazione di Piazza Libertà e

della contestuale dichiarazione di pubblica utilità, del decreto di occupazione di urgenza del 16.4.2003, unitamente all'avviso per la redazione dello stato di consistenza, di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente e per la condanna del Comune al risarcimento del danno ingiusto, anche in forma specifica;
quanto ai motivi aggiunti, del decreto di esproprio pronunciato dal Comune in data 31.7.2007 e per la condanna del Comune al risarcimento del danno ingiusto, anche in forma specifica.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anzano del Parco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Micaela Chiesa per il ricorrente; Mario Bertacco per il Comune di Anzano del Parco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Sangiorgio è titolare di un esercizio commerciale, sito in Piazza Libertà nel Comune di Anzano del Parco.

Quest'ultimo approvava un progetto di riqualificazione urbanistica ed edilizia della suddetta Piazza ed avviava contestualmente una procedura espropriativa nei confronti, fra gli altri, del sig. Sangiorgio,

volta all'acquisizione coattiva a favore dell'Amministrazione di un'area di estensione di circa 8 metri quadrati, di proprietà dell'esponente e degli altri espropriati.

Era proposto - di conseguenza - il ricorso principale, con domanda di sospensiva e di danni, con il quale erano impugnati la deliberazione di Giunta di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità degli stessi, oltre al successivo decreto di occupazione d'urgenza. I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati:

- 1) violazione del giusto procedimento ed in particolare dell'art. 7 della legge 241/1990, ove si denuncia la presunta inosservanza delle garanzie di partecipazione procedimentale previste dalla legge;
- 2) incompetenza della Giunta Comunale e violazione dell'art. 14 della legge 109/1994, nel quale si evidenzia il presunto vizio di incompetenza in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione comunale, per avere approvato con deliberazione di Giunta e non di Consiglio, il progetto preliminare della sistemazione della Piazza;
- 3) violazione dell'art. 16 della legge 109/1994 e dell'art. 35 del DPR 554/1999, nel quale si denunciano presunte omissione del progetto definitivo/esecutivo, in violazione delle norme citate;
- 4) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta e violazione dell'art. 41 della Costituzione, ove si evidenzia come il progetto di sistemazione della Piazza lederebbe l'interesse imprenditoriale del ricorrente, senza perseguire alcun concreto

interesse pubblico.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all'udienza in camera di consiglio del 25.9.2003, la domanda di sospensione era respinta con ordinanza n. 1653/2003, ritenendosi insussistente il periculum in mora.

Con successivo decreto in data 31.7.2007, l'Amministrazione provvedeva ad espropriare l'area dell'esponente.

Contro il decreto di esproprio erano proposti motivi aggiunti, con domanda di risarcimento del danno, facendosi valere le seguenti censure:

- 1) violazione dell'art. 23 del Testo Unico sull'espropriazione (DPR 327/2001), nel quale si sostiene che il decreto di esproprio sarebbe privo dei requisiti di legge;
- 2) violazione del giusto procedimento ed in particolare degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 e dell'art. 16, comma 4, del DPR 327/2001, dove è ribadita l'inosservanza, da parte dell'Amministrazione, delle garanzie di partecipazione procedimentale;
- 3) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta e violazione dell'art. 41 della Costituzione, ove si evidenzia nuovamente come il progetto di sistemazione della Piazza lederebbe l'interesse imprenditoriale del ricorrente, senza perseguire in realtà alcun interesse pubblico.

Alla pubblica udienza dell'11.2.2010, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo mezzo del ricorso principale, l'esponente denuncia la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento, con particolare riguardo all'art. 7 della legge 241/1990.

Il motivo è infondato, come risulta agevolmente dalla lettura dei documenti di causa.

In primo luogo, infatti, con nota del 3.3.2003 prot. 964 (doc. 4 ricorrente), l'Amministrazione dava notizia al sig. Sangiorgio del deposito presso la Segreteria Comunale degli elaborati progettuali, specificando espressamente che tale nota valeva anche quale <<comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90>>.

A fronte di tale missiva comunale, l'esponente presentava analitiche osservazioni attraverso il proprio legale, inviando all'Amministrazione anche una relazione tecnica a firma del geom. D'Ulisse (v.si doc. 5 e doc. 6 del ricorrente).

Il Comune rispondeva a tali osservazioni, sia con lettera del Responsabile del Settore Tecnico dell'8.4.2003 sia con relazione dei tecnici dell'Amministrazione del 18.4.2003 (cfr. doc. 7 e doc. 8 del ricorrente).

Si aggiunga che, anche anteriormente alla citata lettera del 3.3.2003, il Comune aveva dato avviso al ricorrente ed agli altri cittadini

interessati, dell'esistenza di un progetto di riqualificazione di Piazza Libertà, indicando anche un incontro presso la sede comunale per il 15.1.2001 (v.si docc. A, B e C della produzione documentale del Comune).

Ciò premesso, appare evidente l'infondatezza delle considerazioni difensive del ricorrente, il quale non solo ha ricevuto rituale avviso ex art. 7 legge 241/1990, ma ha anche attivamente partecipato al procedimento.

Nel secondo mezzo, il ricorrente lamenta la mancata approvazione del progetto preliminare dell'opera da parte del Consiglio Comunale, in violazione dell'art. 14 della legge 109/1994 (c.d. legge "Merloni"). Tale mezzo è infondato, alla luce delle considerazioni che seguono.

La deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2003, ivi impugnata, che approva il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione della Piazza (cfr. doc. O del resistente), richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 20.2.2002 di approvazione del progetto preliminare; la copia di tale ultima delibera è stata depositata in giudizio dall'Amministrazione, quale suo doc. F.

Orbene, nonostante la denunciata omessa approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio, l'esponente non ha mai ritualmente impugnato, evidenziando il supposto vizio di incompetenza, la delibera di Giunta n. 15/2002.

Quest'ultima, come già esposto, è espressamente richiamata nelle premesse della delibera n. 22/2003, oggetto invece di ricorso, ed

inoltre è stata depositata in atti dalla difesa comunale in vista dell'udienza cautelare del settembre 2003, senza però che l'impugnativa giurisdizionale sia stata estesa anche ad essa. Non può, di conseguenza, trovare accoglimento una censura di presunta incompetenza, riferita ad un atto amministrativo non oggetto di gravame.

Fermo restando quanto sopra esposto, in ordine all'infondatezza del motivo n. 2, preme altresì al Tribunale evidenziare come il progetto di riqualificazione di Piazza Libertà sia stato in realtà portato all'attenzione ed all'approvazione dell'organo consiliare, allorché il Consiglio Comunale di Alzano del Parco ha approvato, con deliberazione n. 9 del 20.3.2003, il programma triennale 2003-2005 delle opere pubbliche, comprensivo di quella in questione (cfr. doc. I del Comune), oltre ad avere approvato il bilancio di previsione, di cui è parte integrante il piano delle opere pubbliche.

Con il terzo motivo, viene lamentata la presunta incompletezza del piano definitivo-esecutivo dei lavori, approvato con la già menzionata delibera di Giunta n. 22/2003.

Il motivo è infondato, vista la documentazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione.

In primo luogo, infatti, occorre evidenziare come la delibera 22/2003 indichi in realtà l'importo del progetto (euro 122.503,24, cfr. doc. O del Comune), senza contare che alla delibera stessa sono allegata sia una relazione generale con il quadro economico dei

lavori, sia una serie di tavole planimetriche esplicative (v.si doc. 3 del Comune). Non sussiste, di conseguenza, la denunciata violazione delle norme relative al contenuto della progettazione definitiva ed esecutiva.

Con il quarto motivo del gravame principale, l'esponente lamenta il presunto eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione, oltre alla presunta violazione del proprio diritto costituzionale alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Costituzione).

Il mezzo è privo di pregio, in quanto dall'esame degli atti di causa risulta l'intendimento del Comune di procedere alla riqualificazione di Piazza Libertà ai fini di un suo migliore utilizzo, senza peraltro che i lavori appaiano idonei a ledere alcun interesse giuridicamente rilevante del sig. Sangiorgio, tanto meno quello relativo alla sua attività d'impresa.

Non risulta, infatti, che il Comune voglia eliminare dalla Piazza i posti auto, anzi vi sarà un aumento di una unità (l'esponente teme che l'impossibilità di sosta per gli autoveicoli distolga la propria clientela), senza contare che già dal 1999 sulla Piazza è vietata la sosta degli autocarri – ad esclusione delle operazioni di carico e scarico – ma questo non ha impedito sin d'ora al sig. Sangiorgio l'esercizio dell'attività commerciale. In altri termini, visto lo stato attuale dei luoghi e le modifiche – non certo rilevanti – che l'Amministrazione intende apportare, non pare provato che l'interesse imprenditoriale dell'esponente subisca un ingiusto

sacrificio.

In conclusione, deve rigettarsi il ricorso principale.

2. Con il primo dei motivi aggiunti, diretti contro il decreto di esproprio del 31.7.2007, si denuncia la presunta violazione dell'art. 23 del DPR 327/2001 (Testo Unico sull'espropriazione per pubblica utilità), articolo relativo al contenuto del decreto di esproprio. Secondo il ricorrente, nel decreto non sarebbero menzionati alcuni elementi richiesti invece dal citato art. 23.

La censura è priva di pregio.

L'omessa indicazione dell'atto da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio costituisce, nel caso di specie, una mera irregolarità, tenuto conto dall'esame degli atti di causa, e segnatamente dei documenti versati in giudizio dal Comune prima dell'udienza cautelare, si desumono sia l'esistenza di un vincolo preordinato all'esproprio (approvazione del programma triennale delle opere pubbliche ed approvazione del progetto preliminare), sia di una valida dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera (delibera di Giunta Comunale n. 22/2003, impugnata con il ricorso principale). Quanto al decreto di occupazione d'urgenza, lo stesso risulta impugnato e quindi ben noto al ricorrente.

Nel decreto di esproprio, sono poi chiaramente indicati gli estremi del decreto che indica la misura dell'indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio, il rifiuto della stessa da parte del ricorrente e di altro comproprietario e gli estremi dell'ordinanza di

deposito dell'indennità non accettata presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Ciò premesso, risulta evidente che le lacune denunciate del decreto di esproprio attengono ad elementi in realtà conosciuti dall'esponente, con conseguente infondatezza della censura.

Nel secondo dei motivi aggiunti, il ricorrente lamenta ancora la presunta violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento, con riguardo sia all'art. 7 della legge 241/1990 sia alla specifica disposizione dell'art. 16, comma 4, del DPR 327/2001.

Il mezzo deve, però, respingersi, visto che al sig. Sangiorgio è stato garantito sin dal 2001 la possibilità di partecipazione al procedimento espropriativo, nel corso del quale ha potuto presentare analitiche osservazioni attraverso il proprio legale ed il proprio tecnico, come già sopra evidenziato dal Tribunale in sede di esame del primo motivo del ricorso principale. Le considerazioni esposte in relazione a quest'ultimo possono quindi essere agevolmente estese anche al secondo dei motivi aggiunti.

Il terzo motivo aggiunto ricalca sostanzialmente il motivo n. 4 del ricorso principale, sicché deve anch'esso essere respinto, per le ragioni esposte in sede di esame del citato motivo n. 4, alle quali il Collegio si permette, per economia espositiva, di rinviare.

3. Attesa l'infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti, deve essere respinta anche la domanda di risarcimento del danno proposta con i medesimi.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, definitivamente pronunciando:

respinge il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti;

respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna la parte ricorrente al pagamento a favore del Comune delle spese di causa, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO